

Calcolo dell' assegno per il coniuge nel divorzio tra la sig.ra Chiara e il sig. Francesco

La presente relazione illustra il procedimento attraverso il quale si arriva al calcolo dell'assegno in oggetto.

Il calcolo è effettuato avendo come termine di riferimento un principio di equità così definito: consentire ai due nuclei familiari che risultano dalla scissione della coppia di avere lo stesso “tenore di vita”. In questo modo, il danno economico derivante dalla scissione della famiglia originaria verrebbe equamente ripartito tra i due coniugi. A partire da questa situazione di riferimento, si presenteranno alcuni scenari corrispondenti a diversi valori dell'assegno. Tali scenari costituiscono uno strumento per adeguare la decisione finale alle indicazioni di legge (condizioni dei coniugi, ragioni della decisione, contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune, durata del matrimonio).

Spetta alle parti o al giudice decidere quale degli scenari prospettati sia più appropriato per il caso in esame, tenendo conto delle conseguenze che si hanno sul tenore di vita dei due coniugi.

Il procedimento è basato sull'applicazione di un modello statistico, attraverso il quale vengono stimati: (i) la scala di equivalenza idonea a confrontare i bisogni dei due coniugi prima e dopo scissione della famiglia originaria; (ii) l'assegno che consente ai due coniugi di raggiungere lo stesso tenore di vita; (iii) il tenore di vita che ciascuno dei due coniugi avrebbe in corrispondenza di diverse misure dell'assegno.

La stima è basata sulla elaborazione di dati di ufficiali provenienti da due grandi indagini: quella sui “bilanci delle famiglie italiane” della Banca d'Italia (che raccoglie dati sul reddito, consumo e risparmio di circa 8-mila famiglie ogni due anni) e quella sui “consumi delle famiglie italiane” dell'Istat (che raccoglie dati sui comportamenti di spesa di oltre 20-mila famiglie ogni anno). Maggiori informazioni sul metodo di stima seguito si possono avere consultando <http://www.mocam.net> .

Nel seguito si riassumono i dati forniti dalle parti e si descrive come questi dati sono stati utilizzati per il calcolo. Nel calcolo si tiene conto solo delle informazioni che sono state richieste alle parti come input per il modello. Nessuna informazione che non sia citata nella presente relazione è stata considerata.

Ovviamente, la validità delle conclusioni è strettamente legata alla veridicità dei dati forniti. In particolare, i dati riguardanti redditi e patrimoni dei due coniugi sono cruciali per il calcolo dell'assegno. Dati non veritieri possono portare a una misura dell'assegno non congrua.

A meno di indicazione contraria, i dati utilizzati e commentati sono espressi in euro mensili per comodità di lettura. I calcoli, però, sono effettuati prendendo in considerazione i redditi e le spese su base annua. Anche l'assegno di mantenimento, quindi, è calcolato come somma complessiva annua e poi riportato a valore mensile. Ovviamente, le parti possono concordare modalità di pagamento differenti.

Dati anagrafici

Il calcolo dell'assegno di mantenimento si riferisce al caso di separazione tra il sig. Francesco, nato nel 1971, e la sig.ra Chiara, nata nel 1973.

Quando era unita, la famiglia risiedeva nel Nord Italia.

Risorse economiche dei coniugi

Il sig. Francesco ha un reddito lordo annuale di 47000 euro (imponibile IRPEF). Il corrispondente reddito netto mensile, calcolato sulla base delle aliquote Irpef vigenti, è pari a 2757 euro (valore calcolato ipotizzando dodici mensilità).

La sig.ra Chiara ha un reddito netto annuale di 18000 euro. Il corrispondente reddito netto mensile è pari a 1500 euro (valore calcolato ipotizzando dodici mensilità).

I coniugi hanno a disposizione, in proprietà o uso gratuito, il seguente immobile.

Tab. 1 – Immobili a disposizione in proprietà o uso gratuito.

Codice	Breve descrizione	% proprietà (o comodato a favore) di LUI	% proprietà (o comodato a favore) di LEI	Valore locativo presunto euro mensili	Rata di mutuo euro mensili	Reddito figurativo di LUI euro mensili	Reddito figurativo di LEI euro mensili
1	Casa in Via Rondinella	50	50	1200	800	600	600

I redditi figurativi mensili riportati nel prospetto sono calcolati attribuendo a ciascun coniuge una percentuale del valore locativo presunto pari alla sua quota di proprietà (o comodato). Si assume, inoltre, che anche le rate di mutuo siano pagate dai coniugi in proporzione alle loro quote di proprietà (o comodato).

In definitiva, aggiungendo i redditi figurativi ai redditi monetari menzionati in precedenza e sottraendo quanto spetta delle rate di mutuo, il totale delle risorse mensili di cui ciascun coniuge è considerato titolare (ossia la misura della sua capacità economico-patrimoniale) risulta essere il seguente:

- sig. Francesco: 2957 euro mensili;
- sig.ra Chiara: 1700 euro mensili.

Situazione abitativa dei coniugi dopo la separazione ed accordi riguardanti l'uso degli immobili

La casa dove va a vivere la sig.ra Chiara dopo la separazione è quella indicata nel prospetto degli immobili come: “Casa in Via Rondinella”. L'immobile è in comproprietà (o in comodato gratuito congiunto) al 50% del sig. Francesco e al 50% della sig.ra Chiara. L'assegnazione alla sig.ra Chiara dell'immobile in comproprietà genera, di fatto, un trasferimento figurativo dal sig. Francesco alla sig.ra Chiara valutabile in 600 euro mensili (quota del valore locativo presunto di spettanza del sig. Francesco ceduta in uso alla sig.ra Chiara).

La casa dove va a vivere il sig. Francesco dopo la separazione è in affitto. Il canone di locazione è pari a 800 euro mensili. Si assume che l'affitto sia interamente a suo carico.

Viste le decisioni riguardanti la sistemazione abitativa del sig. Francesco e della sig.ra Chiara, parte delle risorse (monetarie o figurative) di cui i due soggetti hanno la titolarità ha pertanto una destinazione vincolata alla necessità di garantire ai due nuclei che risultano dalla separazione il soddisfacimento del bisogno primario di abitazione (si considera qui solo

l'uso dell'abitazione, escludendo spese di condominio, utenze, ecc.).

Tenuto conto di queste spese vincolate e dei trasferimenti figurativi connessi alla cessione in uso degli immobili in cui i soggetti vanno ad abitare, la situazione reddituale effettiva dei due coniugi può essere riassunta come segue.

Tab. 2 – Prospetto riassuntivo dei redditi.

	redditi	LUI (euro mensili)	LEI (euro mensili)
1	reddito monetario disponibile	2757	1500
2	di cui impiegato per le rate di mutuo	400	400
3	di cui impiegato per l'affitto dell'immobile dove si abita (spesa monetaria per abitare)	800	0
4	reddito monetario rimanente: reddito monetario extra abitare (1-2-3)	1557	1100
5	reddito figurativo (valore locativo del patrimonio immobiliare non ceduto in locazione a terzi)	600	600
6	di cui impiegato per la propria abitazione (spesa figurativa per abitare)	0	600
7	di cui impiegato per l'abitazione dell'altro coniuge (trasferimento figurativo per abitare)	600	0
8	reddito figurativo rimanente: reddito figurativo extra-abitare (5-6-7)	0	0
9	reddito complessivo extra abitare (4+8)	1557	1100

Nel prospetto si usa convenzionalmente il termine “spesa per abitare” ad indicare le risorse impiegate per soddisfare il bisogno primario di abitazione dei due nuclei. Sottraendo tale spesa dal reddito complessivo si ottiene quello che convenzionalmente è indicato come “reddito complessivo extra-abitare” e che rappresenta una misura delle risorse che sono a disposizione di ciascun nucleo per utilizzi diversi da quello delle abitazioni principali.

E' questo il reddito che verrà considerato per calcolare l'assegno di mantenimento che rende uguale il tenore di vita dei due nuclei.

L'assegno che permette ai due nuclei di avere lo stesso tenore di vita

La scissione della famiglia originaria comporta la nascita di due nuovi nuclei familiari, tra i quali dovranno essere ripartite le risorse complessive che prima venivano gestite in comune.

Una ragionevole ripartizione di tali risorse può essere compiuta in base ad un principio di equità: le risorse “extra-abitare” devono essere ripartite in proporzione ai bisogni di ciascun nucleo, indipendentemente dalla titolarità delle risorse stesse. L'assegno di mantenimento viene così determinato per raggiungere questo obiettivo.

Per confrontare i bisogni di nuclei familiari diversi, serve una Scala di Equivalenza (SdE). La SdE è un insieme di coefficienti che esprimono, in termini relativi, i bisogni di famiglie di differente composizione rispetto ad una famiglia scelta come riferimento.

Nel nostro caso, prendendo come riferimento una coppia senza figli (coefficiente pari ad 1), i coefficienti di equivalenza stimati da MoCAM per i nuclei di interesse sono i seguenti.

Tab. 3 – Scala di equivalenza.

	Coppia senza figli	Nucleo LEI (single)	Nucleo LUI (single)
Coefficienti di equivalenza	1.000	0.686	0.686

Come si vede, la somma dei bisogni delle due famiglie risultanti dalla separazione è superiore ai bisogni della famiglia unita: la somma dei due coefficienti $0.686 + 0.686 = 1.372$ è superiore del 37.2% al coefficiente 1. Ne deriva che, a parità di risorse complessive, non è possibile trovare una ripartizione tale da garantire ai due nuovi nuclei la stessa capacità di soddisfare i bisogni (lo stesso tenore di vita) che avevano in precedenza: la scissione della famiglia originaria genera un danno anche economico.

Se le risorse vengono ripartite in proporzione ai bisogni, ovvero in proporzione ai rispettivi coefficienti di equivalenza, i due nuclei avranno un livello di benessere uguale tra loro, ma inferiore a quello precedente: il danno economico viene equamente ripartito tra i due nuclei.

Seguendo questa ottica, MoCAM calcola il trasferimento in modo tale che i due nuclei abbiano lo stesso “reddito extra-abitare equivalente”.

Sulla base dei dati relativi ai redditi, come sopra riportati, per uguagliare il tenore di vita dei due nuclei,

il sig. Francesco dovrebbe trasferire alla sig.ra Chiara una somma di 229 euro mensili.

Infatti, considerando il trasferimento, le risorse extra-abitare diventano: $1557 - 229 = 1329$ per il sig. Francesco e $1100 + 229 = 1329$ per la sig.ra Chiara. Se si dividono queste risorse per il rispettivo coefficiente di equivalenza si ottiene:

- per il sig. Francesco: $1329 / 0.686 = 1937$;
- per la sig.ra Chiara: $1329 / 0.686 = 1937$.

Dopo il trasferimento, quindi, i due nuclei avrebbero lo stesso “reddito extra-abitare equivalente”.

Si deve ricordare che il trasferimento monetario va ad aggiungersi al trasferimento figurativo netto di 600 euro, che già il sig. Francesco effettua a favore della sig.ra Chiara, come risulta dal rigo 7 della tab. 2.

Il calcolo del trasferimento è basato sull’equivalenza del reddito extra-abitare tra i due nuclei e quindi include, almeno teoricamente, non solo la parte di reddito che viene destinata alla spesa ma anche quella che, almeno potenzialmente, potrebbe essere destinata al risparmio. La decisione circa l’opportunità o meno di trasferire al nucleo percettore anche una capacità di risparmio, legata all’ammontare complessivo delle risorse a disposizione, deve essere presa dalle parti o dal giudice.

Dall’analisi dei comportamenti di spesa delle famiglie italiane, si stima che nuclei analoghi a quelli qui considerati risparmino mediamente il 13.1% del reddito che rimane loro a disposizione dopo aver soddisfatto il bisogno primario di abitazione. Si può quindi ipotizzare che il 13.1% del trasferimento sia destinato al risparmio e il restante 86.9% (199 euro mensili dei 229) sia destinato al consumo.

A seconda della decisione presa circa l’inclusione o meno del risparmio, il trasferimento sarà compreso tra 199 e 229 euro mensili. Se si ritiene che l’obiettivo dell’assegno debba essere limitato alla sola garanzia di una adeguata capacità di spesa, ci si attesterà sul valore minimo dell’intervallo, altrimenti si opterà per un valore differente all’interno dell’intervallo indicato.

Scenari alternativi

Come è stato detto, la separazione comporta un danno anche economico e determina un abbassamento del tenore di vita delle due nuove famiglie rispetto a quello di cui i soggetti coinvolti beneficiavano quando vivevano insieme. È interessante avere una misura di questo danno, confrontando il tenore di vita di cui godevano i soggetti prima della separazione con quello goduto con il nuovo assetto (due nuclei separati).

Usando i dati dell'indagine (Banca d'Italia) sui redditi delle famiglie italiane - dopo aver diviso il reddito extra-abitare di ogni famiglia per la rispettiva scala di equivalenza - si possono mettere in graduatoria le famiglie italiane rispetto al reddito extra-abitare equivalente, per poi indagare in quale posizione i nostri nuclei si collochino.

Col livello di reddito extra-abitare equivalente che risulta in corrispondenza del trasferimento calcolato (ovvero del trasferimento che garantisce lo stesso tenore di vita) i due nuclei si posizionano al 59° posto su 100 nella graduatoria delle famiglie italiane ordinate in senso crescente rispetto al reddito extra-abitare equivalente (e quindi rispetto al tenore di vita). Ciò significa che, se dividiamo le famiglie italiane in 100 gruppi, dalle più "povere" (gruppo 1) alle più "ricche" (gruppo 100), i due nuclei si trovano entrambi nel 59° gruppo. Prima della separazione, la famiglia unita si posizionava invece nel 88° gruppo. La separazione ha comportato quindi un arretramento di 29 posizioni.

Può essere interessante verificare quale sarebbe la posizione in graduatoria assunta dai due nuclei in corrispondenza di misure differenti di trasferimento. La tabella qui sotto descrive alcuni scenari alternativi.

Tab. 4 – Posizione del nucleo LUI e del nucleo LEI nella graduatoria dei redditi delle famiglie italiane (suddivise in 100 gruppi) in corrispondenza di diverse misure del trasferimento.

Scenario	Trasferimento da LUI a LEI (+) o da LEI a LUI (-)	Posizione in graduatoria del nucleo	
		LUI	LEI
A	-25	70	46
B	25	68	48
C	75	66	51
D	125	64	54
E	175	62	57
F	229	59	59
G	275	57	62
H	325	54	64
I	375	52	66
J	425	49	68
K	475	46	70

Sulla base delle informazioni riportate nella tabella si può valutare se accettare o meno la soluzione proposta da MoCAM (scenario F). Con questa soluzione, entrambi i nuclei occupano la stessa posizione (59°) nella graduatoria delle famiglie italiane. Chi deve decidere potrà indirizzarsi su una soluzione diversa, quando lo ritenga giustificato dalle specificità del caso in esame, ma dovrà ritenere accettabile lo squilibrio che si genera nelle graduatorie dei due nuclei.

Nel concludere, si ricorda che le cifre fin qui indicate dipendono dai dati dichiarati dai soggetti coinvolti nella separazione e dalle ipotesi adottate dal modello e menzionate in

questa relazione.

Tra queste è bene ricordare quella relativa alle rate di mutuo e/o affitti che si pagano per gli immobili. Nel calcolare l'assegno, si è assunto che le rate di mutuo dichiarate siano pagate da ciascuno in proporzione alle rispettive quote di proprietà degli immobili e che gli affitti siano pagati da chi utilizza l'abitazione. Ovviamente, se questa ipotesi non corrisponde alla realtà, l'assegno andrà aggiustato di conseguenza.

Firenze 5 settembre 2011



La relazione è stata prodotta utilizzando un software messo a punto dai proff. Mauro Maltagliati e Gianni Marliani, dell'Università di Firenze, sulla base del modello MoCAM da loro ideato

GLOSSARIO

Reddito monetario lordo:

è dato dalla somma di tutti i redditi monetari percepiti da un soggetto, da qualsiasi fonte provenienti (redditi da lavoro dipendente o autonomo, pensioni, ...), e di tutte le rendite derivanti da patrimonio mobiliare e immobiliare (interessi su titoli, partecipazioni societarie, affitti di beni immobili, ...) al netto degli oneri deducibili ai fini Irpef.

Reddito netto:

è dato dal reddito lordo meno l'imposta calcolata sulla base delle aliquote Irpef in vigore.

Valore locativo presunto:

è la valutazione del beneficio che si trae dall'uso di un immobile di cui si ha il possesso a titolo non oneroso (proprietà, comodato, usufrutto o altro). È stimato, anche approssimativamente, sulla base di "quanto costerebbe prendere in affitto" l'immobile considerati i prezzi del mercato locale.

Reddito figurativo:

è la quota del valore locativo presunto attribuita a ciascun soggetto sulla base della quota di possesso che egli ha di un immobile.

Casa familiare:

si intende l'abitazione nella quale viveva la famiglia al momento della separazione e nella quale, generalmente, uno dei due coniugi va ad abitare dopo la separazione. Nel caso in cui, dopo la separazione, nessuno dei due coniugi vada a vivere nella casa dove viveva la famiglia unita, le informazioni sulla casa familiare indicate nella relazione sono convenzionalmente riferite all'abitazione dove va a vivere la sig.ra Chiara.

Tempo di convivenza con i figli:

gli accordi di separazione prevedono, di solito, che i figli trascorrono una parte del loro tempo con ciascun coniuge. Ai fini di una quantificazione oggettiva, le formule tradizionali degli accordi ("fine settimana alterni", "una settimana nel periodo natalizio", ecc) sono tradotte in numero di giorni all'anno che i figli passano con l'uno o l'altro coniuge. Questa variabile è cruciale per il calcolo dell'assegno. Il modello, infatti, la usa come espressione indiretta dell'impegno che padre e madre dovranno assumersi.